

**REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 2 dicembre 2021****sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» conclude che la politica agricola comune («PAC») dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, lottando contro i cambiamenti climatici e promuovendo l'adattamento agli stessi, e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.
- (2) In conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compresi gli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e cooperazione allo sviluppo.
- (3) È opportuno adeguare il modello di attuazione dell'attuale PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle proprie esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'Unione per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. Al fine di continuare a garantire un approccio comune e condizioni di parità, gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari, compresa la conformità con le norme di buone condizioni agronomiche e ambientali e con i criteri di gestione obbligatori.

<sup>(1)</sup> GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.

<sup>(3)</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

<sup>(4)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.

